



...al Servizio del Professionista

M:\Manuali\Circolari_mese\2009\09\C0909_tabelle.doc

CIRCOLARE SETTEMBRE 2009 - TABELLE

Comunicazioni Ai Clienti:

Dalle elaborazione del mese di settembre 2009 al Centro verrà prodotta per tutti la stampa del prospetto contabile e riepilogo contabile **con la nuova versione.**

Le vecchie stampe (formato A4 - A3 - contabile speciale) potranno essere effettuate **solo** nella procedura del Cliente.

<u>1.</u>	<u>AGGIORNAMENTI TABELLE</u>	<u>2</u>
1.1.	VARIAZIONI CONTRATTUALI GIÀ EFFETTUATE CON IL MESE DI AGOSTO, MA SUCCESSIVE ALLA STAMPA DELLA PRECEDENTE CIRCOLARE	2
1.2.	VARIAZIONI CONTRATTUALI MESE DI SETTEMBRE	2
1.3.	GESTIONE UNA TANTUM	9
1.4.	AGGIORNAMENTI RELATIVI A CONTRIBUTI, ALIQUOTE ED ENTI.....	18
	1.4.1 ALIQUOTE STANDARD	18
	1.4.2 ENTI CONTRIBUTO SOLIDARIETA'	18
1.5.	MODIFICHE SULLE TABELLE.....	18
	1.5.1 ADDIZIONALI COMUNALI.....	18
	1.5.2 GIUSTIFICATIVI.....	18
	1.5.3 VOCI CEDOLINO	20

1. AGGIORNAMENTI TABELLE

1.1. VARIAZIONI CONTRATTUALI GIÀ EFFETTUATE CON IL MESE DI AGOSTO, MA SUCCESSIVE ALLA STAMPA DELLA PRECEDENTE CIRCOLARE

Agricoltura operai (A072)
Alimentari – Artigianato (C037)
Barbieri e parrucchieri – Artigianato (C025)
Ceramica – Artigianato (C015)
Chimica/gomma/plastica/vetro – Artigianato (C007)
Concerie – Artigianato (C033)
Confezioni/pelli e cuoio - Artigianato (C006)
Farmacie (E033)
Giocattoli - Artigianato (C019)
Grafica – Artigianato (C017)
Lapidei – Artigianato (C014)
Lavanderie / tintorie – Artigianato (C031)
Lavorazioni a mano/su misura - Artigianato (C004)
Legno e arredamento – Artigianato (C009)
Metalmecanica - Artigianato (C001)
Occhiali – Artigianato (C041)
Odontotecnica – Artigianato (C003)
Oreficeria – Artigianato (C011)
Panificazione – Artigianato (C039)
Servizi di pulizia - Artigianato (C035)
Spedizioni e trasporto merci – Artigianato (C027)
Tessili/calzature - Artigianato (C005)

1.2. VARIAZIONI CONTRATTUALI MESE DI SETTEMBRE

Agenzie immobiliari - Fiaip (E017)

- sono stati aggiornati i minimi retributivi come previsto dall'accordo del 10 febbraio 2009.
- Il ccnl del 10 febbraio 2009 prevede la prossima corresponsione dell'una tantum a novembre 2009, ricordiamo che nel caso di cessazione l'importo viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 1° febbraio 2009.

Agenzie ippiche di scommesse (E089)

- sono stati aggiornati i minimi retributivi come previsto dall'accordo del 17 luglio 2008.

Alimentari – Artigianato (C037)

- l'accordo interconfederale del settore artigiano del 23 luglio 2009 prevede la prossima corresponsione dell'una tantum a novembre 2009, ricordiamo che nel caso di cessazione l'importo viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 1° luglio 2009, inoltre con la voce automatica 6016 viene effettuato il recupero delle quote anticipate con la prima tranche relative ai mesi non ancora lavorati.

(alteraz.) Ag. ippiche di scommesse (E989)

- sono stati aggiornati i minimi retributivi come previsto dall'accordo del 17 luglio 2008.

(alteraz.) Commercio – Confcommercio (E901)

- sono stati aggiornati i minimi retributivi come previsto dall'accordo del 17 luglio 2008.

(alteraz.) Commercio accordi provinciali (E902)

- sono stati aggiornati i minimi retributivi come previsto dall'accordo del 17 luglio 2008.

(alteraz.) Viaggiatori Piazz. Confcomm. (E981)

- sono stati aggiornati i minimi retributivi come previsto dall'accordo del 17 luglio 2008.

Assistenza subnormali – Anfass (E030)

- Il ccnl del 9 marzo 2009 prevede la prossima corresponsione di arretrati ad ottobre 2009, ricordiamo che nel caso di cessazione gli importi vengono corrisposti già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 1° gennaio 2009.

Barbieri e parrucchieri – Artigianato (C025)

- l'accordo interconfederale del settore artigiano del 23 luglio 2009 prevede la prossima corresponsione dell'una tantum a novembre 2009, ricordiamo che nel caso di cessazione l'importo viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 1° luglio 2009, inoltre con la voce automatica 6016 viene effettuato il recupero delle quote anticipate con la prima tranche relative ai mesi non ancora lavorati.

Call center in outsourcing (E058)

- sono stati aggiornati i minimi retributivi come previsto dall'accordo del 17 luglio 2008.

Case di cura personale non medico (E027)

(Fondazione Don Gnocchi)

- per la Fondazione Don Gnocchi è prevista la corresponsione della prima rata degli arretrati relativa al 50% del periodo 2008 (vedere paragrafo una tantum).

Cemento – Industria (A025)

- sono stati aggiornati i minimi retributivi come previsto dall'accordo del 19 febbraio 2008.

Ceramica – Artigianato (C015)

- l'accordo interconfederale del settore artigiano del 23 luglio 2009 prevede la prossima corresponsione dell'una tantum a novembre 2009, ricordiamo che nel caso di cessazione l'importo viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 1° luglio 2009, inoltre con la voce automatica 6016 viene effettuato il recupero delle quote anticipate con la prima tranche relative ai mesi non ancora lavorati.

Chimica / chimico-farmaceutica – API (B005)

- sono stati aggiornati i minimi conglobati come previsto dall'accordo del 28 gennaio 2008.

Chimica/gomma/plastica/vetro – Artigianato (C007)

- l'accordo interconfederale del settore artigiano del 23 luglio 2009 prevede la prossima corresponsione dell'una tantum a novembre 2009, ricordiamo che nel caso di cessazione l'importo viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 1° luglio 2009, inoltre con la voce automatica 6016 viene effettuato il recupero delle quote anticipate con la prima tranche relative ai mesi non ancora lavorati.

Cinematografi (A048)

- il ccnl del 17 marzo 2009 prevede la corresponsione dell'una tantum (vedere paragrafo una tantum).
- l'accordo regionale della Lombardia del 6 aprile 2009 prevede la corresponsione della seconda tranche dell'una tantum (vedere paragrafo una tantum).

Cinematografia - Industria (A047)

- l'accordo del 2 luglio 2009 prevede la corresponsione della prima tranche dell'una tantum (vedere paragrafo una tantum).

Concerte – API (B009)

- sono stati aggiornati i minimi conglobati come previsto dall'accordo del 28 gennaio 2008.

Concerte – Artigianato (C033)

- l'accordo interconfederale del settore artigiano del 23 luglio 2009 prevede la prossima corresponsione dell'una tantum a novembre 2009, ricordiamo che nel caso di cessazione l'importo viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 1° luglio 2009, inoltre con la voce automatica 6016 viene effettuato il recupero delle quote anticipate con la prima tranche relative ai mesi non ancora lavorati.

Ricordiamo che è a cura Utente valutare come procedere in caso di differente interpretazione dell'accordo.

Confezioni/pelli e cuoio - Artigianato (C006)

Il 25 maggio 2009 è stato raggiunto l'accordo per la proroga del contratto integrativo regionale veneto del 30 giugno 2008 ad eccezione delle clausole relative all'EET. Non essendo stata prorogata anche l'efficacia dell'EET scaduto il 31 maggio 2009, da giugno 2009:

Sono stati cancellati gli importi dell'EET dalle suddivisioni territoriali del Veneto (VE e VF).

E' previsto un nuovo EET che sarà erogato dal 1° gennaio 2010 e sino al 31 giugno 2010 condizionato dalla positività della verifica dei parametri nel periodo di riferimento.

Per non generare carenze nel trattamento economico dei dipendenti durante questa fase transitoria, è inoltre prevista la corresponsione di 7 rate mensili di "premio di produttività" nel periodo 1° giugno 2009 – 31 dicembre 2009, la corresponsione avviene utilizzando il meccanismo della gestione una tantum con la voce 0500 "premio produttività" (vedere paragrafo una tantum).

- a settembre 2009 è perciò prevista la corresponsione della quarta rata di premio di produttività per il Veneto.

Confezioni/pelli e cuoio - Artigianato (C006)

- l'accordo interconfederale del settore artigiano del 23 luglio 2009 prevede la prossima corresponsione dell'una tantum a novembre 2009, ricordiamo che nel caso di cessazione l'importo viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 1° luglio 2009, inoltre con la voce automatica 6016 viene effettuato il recupero delle quote anticipate con la prima tranches relative ai mesi non ancora lavorati.

Commercio accordi provinciali (E002)

- sono stati aggiornati i minimi retributivi come previsto dall'accordo del 17 luglio 2008,
- è stato inserito il codice apprendistato 24T livello 5 relativo a Treviso.

Commercio accordo provinciale Firenze Confcommercio (E083)

- sono stati aggiornati i minimi retributivi come previsto dall'accordo del 17 luglio 2008.

Commercio accordo reg. Veneto - Confesercenti (E084)

- sono stati aggiornati i minimi retributivi come previsto dall'accordo del 23 luglio 2008.

Commercio – Confcommercio (E001)

- sono stati aggiornati i minimi retributivi come previsto dall'accordo del 17 luglio 2008.

Commercio – Confesercenti (E004)

- sono stati aggiornati i minimi retributivi come previsto dall'accordo del 23 luglio 2008.

Commercio cooperative (E003)

- sono stati aggiornati i minimi retributivi come previsto dall'accordo del 25 luglio 2008.

Distribuzione di carburante – Confcommercio (E085)

- sono stati aggiornati i minimi retributivi come previsto dall'accordo del 17 luglio 2008.

Farmacie (E033)

- a seguito di un'errata corregge dell'accordo del 23 luglio 2008 sono stati aggiornati gli importi dell'indennità speciale quadri del livello 1S per le suddivisioni contrattuali A e B.

Formazione professionale (E031)

- sono stati aggiornati i minimi retributivi come previsto dall'accordo del 25 gennaio 2008, segnaliamo che nella suddivisione SC sono stati inseriti i minimi in vigore precedentemente.

Giocattoli (regionale Veneto) - Artigianato (C019)

Il 25 maggio 2009 è stato raggiunto l'accordo per la proroga del contratto integrativo regionale veneto del 30 giugno 2008 ad eccezione delle clausole relative all'EET. Non essendo stata prorogata anche l'efficacia dell'EET scaduto il 31 maggio 2009, da giugno 2009:

Sono stati cancellati gli importi dell'EET dalle suddivisioni territoriali del Veneto (VE e VF).

E' previsto un nuovo EET che sarà erogato dal 1° gennaio 2010 e sino al 31 giugno 2010 condizionato dalla positività della verifica dei parametri nel periodo di riferimento.

Per non generare carenze nel trattamento economico dei dipendenti durante questa fase transitoria, è inoltre prevista la corresponsione di 7 rate mensili di "premio di produttività" nel periodo 1° giugno 2009 – 31 dicembre 2009, la corresponsione avviene utilizzando il meccanismo della gestione una tantum con la voce 0500 "premio produttività" (vedere paragrafo una tantum).

- a settembre 2009 è perciò prevista la corresponsione della quarta rata di premio di produttività per il Veneto.

Giocattoli - Artigianato (C019)

- l'accordo interconfederale del settore artigiano del 23 luglio 2009 prevede la prossima corresponsione dell'una tantum a novembre 2009, ricordiamo che nel caso di cessazione l'importo viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 1°

luglio 2009, inoltre con la voce automatica 6016 viene effettuato il recupero delle quote anticipate con la prima tranche relative ai mesi non ancora lavorati.

Giocattoli – Industria (A039)

- sono stati aggiornati i minimi retributivi come previsto dall'accordo del 10 luglio 2008.

Grafica – Artigianato (C017)

- l'accordo interconfederale del settore artigiano del 23 luglio 2009 prevede la prossima corresponsione dell'una tantum a novembre 2009, ricordiamo che nel caso di cessazione l'importo viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 1° luglio 2009, inoltre con la voce automatica 6016 viene effettuato il recupero delle quote anticipate con la prima tranche relative ai mesi non ancora lavorati.

Grafica ed editoriale - Industria (A035)

- sono stati aggiornati i minimi retributivi come previsto dall'accordo del 28 marzo 2008.

Istituzioni socioassistenziali AGIDAE (E026)

- sono stati aggiornati i minimi conglobati come previsto dall'accordo del 20 ottobre 2008.

Lapidei – Artigianato (C014)

- l'accordo interconfederale del settore artigiano del 23 luglio 2009 prevede la prossima corresponsione dell'una tantum a novembre 2009, ricordiamo che nel caso di cessazione l'importo viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 1° luglio 2009, inoltre con la voce automatica 6016 viene effettuato il recupero delle quote anticipate con la prima tranche relative ai mesi non ancora lavorati.

Lapidei – Industria (A023)

- sono stati aggiornati i minimi retributivi per le suddivisioni contrattuali A e B come previsto dall'accordo del 17 aprile 2008.

Lapidei discontinui – Industria (A024)

- sono stati aggiornati i minimi retributivi per le suddivisioni contrattuali A e B come previsto dall'accordo del 17 aprile 2008.

Lapidei – Industria (ricalcolo scatti) (A923)

- sono stati aggiornati i minimi retributivi per le suddivisioni contrattuali A e B come previsto dall'accordo del 17 aprile 2008.

Lapidei discontinui – Industria (ricalcolo scatti) (A924)

- sono stati aggiornati i minimi retributivi per le suddivisioni contrattuali A e B come previsto dall'accordo del 17 aprile 2008.

Laterizi – API (B015)

- sono stati aggiornati i minimi retributivi come previsto dall'accordo del 25 giugno 2008.

Laterizi – Industria (A029)

- sono stati aggiornati i minimi retributivi come previsto dall'accordo del 26 maggio 2008.

Lavanderie / tintorie – Artigianato (C031)

Il 25 maggio 2009 è stato raggiunto l'accordo per la proroga del contratto integrativo regionale veneto del 30 giugno 2008 ad eccezione delle clausole relative all'EET. Non essendo stata prorogata anche l'efficacia dell'EET scaduto il 31 maggio 2009, da giugno 2009:

Sono stati cancellati gli importi dell'EET dalle suddivisioni territoriali del Veneto (VE e VF).

E' previsto un nuovo EET che sarà erogato dal 1° gennaio 2010 e sino al 31 giugno 2010 condizionato dalla positività della verifica dei parametri nel periodo di riferimento.

Per non generare carenze nel trattamento economico dei dipendenti durante questa fase transitoria, è inoltre prevista la corresponsione di 7 rate mensili di "premio di produttività" nel periodo 1° giugno 2009 – 31 dicembre 2009, la corresponsione avviene utilizzando il meccanismo della gestione una tantum con la voce 0500 "premio produttività" (vedere paragrafo una tantum).

- a settembre 2009 è perciò prevista la corresponsione della quarta rata di premio di produttività per il Veneto.

Lavanderie / tintorie – Artigianato (C031)

- l'accordo interconfederale del settore artigiano del 23 luglio 2009 prevede la prossima corresponsione dell'una tantum a novembre 2009, ricordiamo che nel caso di cessazione

l'importo viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 1° luglio 2009, inoltre con la voce automatica 6016 viene effettuato il recupero delle quote anticipate con la prima tranche relative ai mesi non ancora lavorati.

Lavorazioni a mano/su misura - Artigianato (C004)

Il 25 maggio 2009 è stato raggiunto l'accordo per la proroga del contratto integrativo regionale veneto del 30 giugno 2008 ad eccezione delle clausole relative all'EET. Non essendo stata prorogata anche l'efficacia dell'EET scaduto il 31 maggio 2009, da giugno 2009:

Sono stati cancellati gli importi dell'EET dalle suddivisioni territoriali del Veneto (VE e VF).

E' previsto un nuovo EET che sarà erogato dal 1° gennaio 2010 e sino al 31 giugno 2010 condizionato dalla positività della verifica dei parametri nel periodo di riferimento.

Per non generare carenze nel trattamento economico dei dipendenti durante questa fase transitoria, è inoltre prevista la corresponsione di 7 rate mensili di "premio di produttività" nel periodo 1° giugno 2009 - 31 dicembre 2009, la corresponsione avviene utilizzando il meccanismo della gestione una tantum con la voce 0500 "premio produttività" (vedere paragrafo una tantum).

- a settembre 2009 è perciò prevista la corresponsione della quarta rata di premio di produttività per il Veneto.

Lavorazioni a mano/su misura - Artigianato (C004)

- l'accordo interconfederale del settore artigiano del 23 luglio 2009 prevede la prossima corresponsione dell'una tantum a novembre 2009, ricordiamo che nel caso di cessazione l'importo viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 1° luglio 2009, inoltre con la voce automatica 6016 viene effettuato il recupero delle quote anticipate con la prima tranche relative ai mesi non ancora lavorati.

Legno e arredamento - Artigianato (C009)

- l'accordo interconfederale del settore artigiano del 23 luglio 2009 prevede la prossima corresponsione dell'una tantum a novembre 2009, ricordiamo che nel caso di cessazione l'importo viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 1° luglio 2009, inoltre con la voce automatica 6016 viene effettuato il recupero delle quote anticipate con la prima tranche relative ai mesi non ancora lavorati.

Legno e arredamento - Industria (A017)

- sono stati aggiornati i minimi retributivi come previsto dall'accordo del 28 maggio 2008,
- sono state variate le date nelle tabelle degli scatti di anzianità per effettuare il ricalcolo degli scatti di anzianità maturati per i dipendenti che hanno raggiunto questo mese i 12 anni di anzianità previsti.

Metalmecchanica - Artigianato (C001)

Il 5 giugno 2009 è stato raggiunto l'accordo per la proroga del contratto integrativo regionale veneto del 30 giugno 2008 ad eccezione delle clausole relative all'EET. Non essendo stata prorogata anche l'efficacia dell'EET scaduto il 31 maggio 2009, da giugno 2009

Sono stati cancellati gli importi dell'EET dalle suddivisioni territoriali del Veneto (VE e VF).

E' previsto un nuovo EET che sarà erogato dal 1° febbraio 2010 e sino al 31 luglio 2010 condizionato dalla positività della verifica dei parametri nel periodo di riferimento.

Per non generare carenze nel trattamento economico dei dipendenti durante questa fase transitoria, è inoltre prevista la corresponsione di 8 rate mensili di "premio di produttività" nel periodo 1° giugno 2009 - 31 gennaio 2010, la corresponsione avviene utilizzando il meccanismo della gestione una tantum con la voce 0500 "premio produttività" (vedere paragrafo una tantum).

- a settembre 2009 è perciò prevista la corresponsione della quarta rata di premio di produttività per il Veneto.

Metalmecchanica - Artigianato (C001)

- l'accordo interconfederale del settore artigiano del 23 luglio 2009 prevede la prossima corresponsione dell'una tantum a novembre 2009, ricordiamo che nel caso di cessazione l'importo viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 1° luglio 2009, inoltre con la voce automatica 6016 viene effettuato il recupero delle quote anticipate con la prima tranche relative ai mesi non ancora lavorati.

Metalmecanica – Industria (A001)

- sono stati aggiornati i minimi conglobati come previsto dall'accordo del 20 gennaio 2008.
- segnaliamo che da settembre 2009 sono in vigore le nuove percentuali dei minimi di paga base per il lavoro a cottimo.

Metalmecanica – API (B001)

- sono stati aggiornati i minimi conglobati come previsto dall'accordo del 25 gennaio 2008.

Metalmecanica – cooperative (A002)

- sono stati aggiornati i minimi conglobati come previsto dall'accordo del 20 febbraio 2008.

Occhiali – Artigianato (C041)

Il 25 maggio 2009 è stato raggiunto l'accordo per la proroga del contratto integrativo regionale veneto del 30 giugno 2008 ad eccezione delle clausole relative all'EET. Non essendo stata prorogata anche l'efficacia dell'EET scaduto il 31 maggio 2009, da giugno 2009:

Sono stati cancellati gli importi dell'EET dalle suddivisioni territoriali del Veneto (VE e VF).

E' previsto un nuovo EET che sarà erogato dal 1° gennaio 2010 e sino al 31 giugno 2010 condizionato dalla positività della verifica dei parametri nel periodo di riferimento.

Per non generare carenze nel trattamento economico dei dipendenti durante questa fase transitoria, è inoltre prevista la corresponsione di 7 rate mensili di "premio di produttività" nel periodo 1° giugno 2009 – 31 dicembre 2009, la corresponsione avviene utilizzando il meccanismo della gestione una tantum con la voce 0500 "premio produttività" (vedere paragrafo una tantum).

- a settembre 2009 è perciò prevista la corresponsione della quarta rata di premio di produttività per il Veneto.

Occhiali – Artigianato (C041)

- l'accordo interconfederale del settore artigiano del 23 luglio 2009 prevede la prossima corresponsione dell'una tantum a novembre 2009, ricordiamo che nel caso di cessazione l'importo viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 1° luglio 2009, inoltre con la voce automatica 6016 viene effettuato il recupero delle quote anticipate con la prima tranche relative ai mesi non ancora lavorati.

Occhiali – Industria (A040)

- la corresponsione dell'elemento perequativo è prevista a dicembre 2009, ricordiamo che nel caso di cessazione l'importo maturato viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 9 aprile 2008.

A cura Utente verificare se spetta la corresponsione ovvero se si tratta di aziende prive di contrattazione di secondo livello con contenuti economici.

Odontotecnica – Artigianato (C003)

- l'accordo interconfederale del settore artigiano del 23 luglio 2009 prevede la prossima corresponsione dell'una tantum a novembre 2009, ricordiamo che nel caso di cessazione l'importo viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 1° luglio 2009, inoltre con la voce automatica 6016 viene effettuato il recupero delle quote anticipate con la prima tranche relative ai mesi non ancora lavorati.

Oreficeria – Artigianato (C011)

- l'accordo interconfederale del settore artigiano del 23 luglio 2009 prevede la prossima corresponsione dell'una tantum a novembre 2009, ricordiamo che nel caso di cessazione l'importo viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 1° luglio 2009, inoltre con la voce automatica 6016 viene effettuato il recupero delle quote anticipate con la prima tranche relative ai mesi non ancora lavorati.

Panificazione – Artigianato (C039)

- l'accordo interconfederale del settore artigiano del 23 luglio 2009 prevede la prossima corresponsione dell'una tantum a novembre 2009, ricordiamo che nel caso di cessazione l'importo viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 1° luglio 2009, inoltre con la voce automatica 6016 viene effettuato il recupero delle quote anticipate con la prima tranche relative ai mesi non ancora lavorati.

Penne, spazzole e pennelli – Industria (A014)

- la corresponsione dell'elemento perequativo è prevista a dicembre 2009, ricordiamo che nel caso di cessazione l'importo maturato viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 21 maggio 2008.

A cura Utente verificare se spetta la corresponsione ovvero se si tratta di aziende prive di contrattazione di secondo livello con contenuti economici.

Scuole private laiche (Aninsei) (E022)

- sono stati aggiornati i minimi conglobati come previsto dall'accordo del 30 luglio 2008.

Scuole private materne (Fism) (E021)

- sono stati aggiornati i minimi conglobati come previsto dagli accordi del 26 ottobre 2007 e del 13 dicembre 2007.

Servizi di pulizia - Artigianato (C035)

- l'accordo interconfederale del settore artigiano del 23 luglio 2009 prevede la prossima corresponsione dell'una tantum a novembre 2009, ricordiamo che nel caso di cessazione l'importo viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 1° luglio 2009, inoltre con la voce automatica 6016 viene effettuato il recupero delle quote anticipate con la prima tranche relative ai mesi non ancora lavorati.

Ricordiamo che è a cura Utente valutare come procedere in caso di differente interpretazione dell'accordo.

Servizi pubblici cultura (Federculture) (E050)

- l'accordo del 7 luglio 2009 prevede la corresponsione dell'una tantum (vedere paragrafo una tantum).

Spedizioni e trasporto merci – Artigianato (C027)

- l'accordo interconfederale del settore artigiano del 23 luglio 2009 prevede la prossima corresponsione dell'una tantum a novembre 2009, ricordiamo che nel caso di cessazione l'importo viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 1° luglio 2009, inoltre con la voce automatica 6016 viene effettuato il recupero delle quote anticipate con la prima tranche relative ai mesi non ancora lavorati.

Ricordiamo che, come indicato dall'associazione di categoria, le tranche sono state inserite solo per le suddivisioni territoriali VK e VY relative al contratto regionale del Veneto per i seguenti settori dell'autotrasporto artigiano diversi dal trasporto merci:

A) sudd. VK, servizi pubblici di linea in concessione, trasporto persone lagunari ed acque interne, trasporto persone con autobus ed autocorriere, servizi postali in appalto,

B) sudd. VY espurgo pozzi neri e nettezza urbana.

A cura Utente valutare come procedere in caso di differente interpretazione dell'accordo.

Teatri stabili (E064)

- sono stati aggiornati i minimi retributivi come previsto dall'accordo del 13 gennaio 2009.

Tessili/calzature - Artigianato (C005)

Il 25 maggio 2009 è stato raggiunto l'accordo per la proroga del contratto integrativo regionale veneto del 30 giugno 2008 ad eccezione delle clausole relative all'EET. Non essendo stata prorogata anche l'efficacia dell'EET scaduto il 31 maggio 2009, da giugno 2009:

Sono stati cancellati gli importi dell'EET dalle suddivisioni territoriali del Veneto (VE e VF).

E' previsto un nuovo EET che sarà erogato dal 1° gennaio 2010 e sino al 31 giugno 2010 condizionato dalla positività della verifica dei parametri nel periodo di riferimento.

Per non generare carenze nel trattamento economico dei dipendenti durante questa fase transitoria, è inoltre prevista la corresponsione di 7 rate mensili di "premio di produttività" nel periodo 1° giugno 2009 – 31 dicembre 2009, la corresponsione avviene utilizzando il meccanismo della gestione una tantum con la voce 0500 "premio produttività" (vedere paragrafo una tantum).

- a settembre 2009 è perciò prevista la corresponsione della quarta rata di premio di produttività per il Veneto.

Tessili/calzature - Artigianato (C005)

- l'accordo interconfederale del settore artigiano del 23 luglio 2009 prevede la prossima corresponsione dell'una tantum a novembre 2009, ricordiamo che nel caso di cessazione l'importo viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 1°

luglio 2009, inoltre con la voce automatica 6016 viene effettuato il recupero delle quote anticipate con la prima tranche relative ai mesi non ancora lavorati.

Viaggiatori e piazzisti - Confcommercio (E081)

- sono stati aggiornati i minimi retributivi come previsto dall'accordo del 17 luglio 2008.

Viaggiatori e piazzisti - Confesercenti (E082)

- sono stati aggiornati i minimi retributivi come previsto dall'accordo del 23 luglio 2008.

1.3. GESTIONE UNA TANTUM

Case di cura personale non medico (E027)

(Fondazione Don Gnocchi)

(segue un estratto dall'accordo di rinnovo):

(...) Anni 2006, 2007 e 2008

Al personale in servizio alla data del 31 dicembre 2007 saranno riconosciuti – a titolo di saldo omnicomprensivo – gli importi "una tantum 2006 e "una tantum 2007" riportati nella tabella "A", da erogare in misura proporzionale al periodo di servizio prestato nei termini di maturazione mensile dei ratei di tredicesima.

Gli importi degli arretrati dell'anno 2008 saranno corrisposti, per il periodo lavorato, a tutto il personale in servizio e al personale che ha cessato il rapporto di lavoro per collocamento a riposo o che ha interrotto il rapporto di lavoro nel corso dell'anno 2008.

I tempi dell'erogazione vengono così individuati:

- ♦ con la retribuzione di gennaio 2009: una tantum dell'anno 2006;
- ♦ con la retribuzione di marzo 2009: 50% una tantum dell'anno 2007;
- ♦ con la retribuzione di giugno 2009: 50% una tantum dell'anno 2007;
- ♦ con la retribuzione di **settembre 2009**: 50% arretrati dell'anno 2008;
- ♦ con la retribuzione di novembre 2009: 50% arretrati dell'anno 2008.

(...) *(fine dell'estratto dall'accordo di rinnovo).*

Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time in base alla percentuale part-time, a cura Utente variare l'importo in base alle indicazioni dell'accordo di rinnovo.

La corresponsione è stata abilitata solo per le suddivisioni GC e GR (Fondazione Don Gnocchi).

In assenza di specifiche istruzioni per gli apprendisti, gli importi sono uguali a quelli degli altri lavoratori, a cura Utente valutare se proporzionare, secondo lo scaglione di apprendistato, gli importi proposti in automatico nei movimenti dei dipendenti.

Cinematografi (A048)

(segue un estratto dall'accordo di rinnovo):

(...) Ai lavoratori in servizio al 17 marzo 2009 e già in forza alle aziende alla data del 1° luglio 2008 sarà corrisposto, per il periodo 1-7-2008/31-03-2009 ed a totale e completa copertura di tale periodo, un importo lordo una tantum nelle misure di cui appresso.

Il suddetto importo sarà erogato per 2/3 entro il mese di aprile 2009 e per 1/3 entro il mese di ottobre 2009.

L'importo sarà proporzionalmente ridotto per i lavoratori assunti dopo il 1° luglio 2008 ed in forza alle aziende, non in prova, al 17 marzo 2009.

L'importo sarà altresì proporzionalmente ridotto per i lavoratori che, in relazione ad un orario normale di lavoro inferiore a quello contrattuale, percepiscono una retribuzione inferiore commisurata a tale minore orario.

Il suddetto importo non sarà considerato utile ai fini dei vari istituti legali e contrattuali e della determinazione del trattamento di fine rapporto.

Monosale e multisale

Liv. Importi

1	94,34
2	105,66
3	124,53
3S	129,25
4	150,00
4S	155,66
5	166,04
5S	174,53
Q	207,55

(...) (fine dell'estratto dall'accordo di rinnovo).

Considerato quanto indicato nel testo si ritiene che la corresponsione della prima tranche debba avvenire con la retribuzione di marzo 2009 e la seconda con la retribuzione di **settembre 2009**, sono perciò stati impostati gli automatismi di corresponsione con tali scadenze.

In automatico vengono caricate nei movimenti le voci 0560 e 0561 effettuando la distinzione degli importi a tassazione ordinaria e separata.

In assenza di specifiche istruzioni per gli apprendisti, gli importi sono uguali a quelli degli altri lavoratori.

Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time.

Cinematografi (A048)

Importante: ricordiamo che l'una tantum sequente si applica solo in **Lombardia** e la corresponsione è stata abilitata solo per le suddivisioni territoriali riferite alla Lombardia (MI, L3, L5 e L6).

(segue un estratto dall'accordo regionale del 6 aprile 2009):

1). Per i dipendenti in forza alla data dell'1.06.2009 presso le monosale e multisale della città di Milano e presso i multiplex e megaplex della Lombardia è stata concordata l'erogazione di un importo lordo una tantum di euro 140,00 (con riferimento al tempo pieno) uguale per tutti i livelli, da corrisondersi entro il mese di giugno 2009.

Per i dipendenti in forza alla data dell'1.09.2009 presso le monosale e multisale di, Milano e presso i multiplex e megaplex della Lombardia è stata concordata l'erogazione di un importo lordo una tantum di euro 140,00 (con riferimento al tempo pieno) uguale per tutti i livelli, da corrisondersi entro il mese di **settembre 2009**.

2) Per i dipendenti in forza alla data dell'1.06.2009 in tutte le strutture cinematografiche restanti della Lombardia viene concordata l'erogazione di un importo lordo una tantum di euro 125,00 (con riferimento al tempo pieno), uguale per tutti i livelli, da corrisondersi entro il mese di giugno 2009.

Per i dipendenti in forza alla data dell'1.09.2009 in tutte le strutture cinematografiche restanti della Lombardia viene concordata l'erogazione di un importo lordo una tantum di euro 125,00 (con riferimento al tempo pieno), uguale per tutti i livelli, da corrisondersi entro il mese di **settembre 2009**.

Per i dipendenti con rapporto di lavoro a part-time questi importi saranno proporzionati alla percentuale del part-time.

(fine dell'estratto dall'accordo regionale del 6 aprile 2009).

In automatico viene caricata nei movimenti la voce 0677.

Per gli apprendisti, in assenza di specifiche istruzioni, gli importi sono uguali a quelli degli altri lavoratori.

Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time.

Cinematografia - Industria (A047)

(segue un estratto dall'accordo di rinnovo):

(...) Ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo è riconosciuto per il periodo 1.1.2008 — 30.6.2009 a titolo di arretrati retributivi un importo forfetario di Euro 400,00 suddivisibile in quote mensili in relazione alla durata del rapporto nel periodo suindicato, La frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata mese intero.

L'importo dell'una tantum è stato quantificato considerando i riflessi sugli istituti retributivi diretti ed indiretti, di origine legale e contrattuale ed è quindi comprensivo degli stessi.

Inoltre in attuazione di quanto previsto dal 2 comma dell'art. 2120 c.c., l'una tantum è esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.

Il suddetto importo sarà corrisposto in due rate alle seguenti scadenze: Euro 200 con la retribuzione del mese di **settembre 2009**; Euro 200 con la retribuzione del mese di gennaio 2010.

Le giornate di assenza per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio intervenute nel periodo 1.1.2008 — 30.6.2009, con pagamento di indennità e di integrazione a carico dell'azienda, saranno considerati utili agli effetti dell'importo dell'una tantum.

In caso di risoluzione del rapporto l'importo relativo all'una tantum o delle rate residue dedotto quanto già percepito, sarà erogato all'atto della liquidazione delle competenze di fine lavoro.

In caso di lavoro part-time l'importo dell'una tantum sarà proporzionalmente ridotto in funzione dell'orario di lavoro prestato.

(...) (fine dell'estratto dall'accordo di rinnovo).

In automatico vengono caricate nei movimenti le voci 0560 e 0561 effettuando la distinzione degli importi a tassazione ordinaria e separata.

Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time e per gli apprendisti.

Confezioni/pelli e cuoio - Artigianato (C006)

Importante: ricordiamo che il premio è valido solo per il Veneto ed è stata abilitata la corresponsione solo per le suddivisioni territoriali riferite al Veneto.

(segue un estratto dall'accordo regionale del Veneto):

(...) A tutti i lavoratori (esclusi i lavoratori a domicilio ed i contratti di inserimento) che siano in forza al 28 maggio 2009 ed abbiano un'anzianità aziendale presso l'impresa di almeno 6 mesi verrà corrisposto un premio di produttività regionale legato al consolidato andamento del settore nel periodo precedente. L'importo da corrispondere è pari a € 133,00, al lordo delle ritenute di legge da erogare in 7 rate mensili di pari importo, pari a 19,00 € mensili, rispettivamente con le retribuzioni dei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2009.

Agli apprendisti assunti sulla base della Legge 196,97 sarà analogamente attribuito un premio lordo pari a € 93,10, da erogare nelle stesse modalità previste per gli altri lavoratori, vale a dire 7 rate di pari importo (13,30 € mensili), sempre con le retribuzioni dei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2009.

Le parti convengono che una quota del premio rispettivamente pari a € 17,50 (operai ed impiegati) e € 12,25 (apprendisti) sia considerata quale anticipo su futuri miglioramenti salariali erogati allo stesso titolo o analogo.

Il premio sarà corrisposto ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale in proporzione all'orario ridotto.

La quantificazione del premio è stata effettuata dalle parti in via omnicomprensiva di ogni quota di sua incidenza: pertanto essa non avrà ulteriore incidenza alcuna su altri istituti contrattuali e/o di legge diretti ed indiretti di alcun genere, compreso il TFR.

In deroga a quanto sopra, il premio non sarà erogato nell'ipotesi di lavoratori in forza con rapporto di lavoro sospeso per cause che non diano diritto alla retribuzione all'atto della stipula dell'accordo e per tutto il periodo nel quale il rapporto di lavoro sarà sospeso.

Qualora le sospensioni dal rapporto senza salario intervengano successivamente alla data di stipula del presente accordo ed entro il 31 dicembre 2009, il premio non verrà corrisposto per tutto il periodo che risulterà sospeso.

Nell'ipotesi di cessazione del rapporto durante il periodo dal 1° giugno 2009 - 31 dicembre 2009 al lavoratore non verrà erogata la parte di premio residuo.

In ogni caso l'erogazione andrà effettuata per ogni mese o frazione di lavoro superiore ai 15 giorni.

Clausola finale

Alla stipula del nuovo accordo andrà a decadere l'erogazione dei trattamenti economici qui previsti. (...) *(fine dell'estratto dall'accordo del Veneto).*

La corresponsione avviene con la voce 0500 "premio produttività".

Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time.

Agli apprendisti vengono corrisposti gli importi specifici previsti, a cura Utente escludere gli apprendisti professionalizzanti.

A cura Utente escludere i lavoratori a domicilio ed i lavoratori con contratto d'inserimento.

Viene verificata anche la condizione di anzianità aziendale di 6 mesi.

La procedura in caso di cessazione nel periodo dal 1° giugno 2009 al 31 dicembre 2009 **non** eroga automaticamente le ulteriori quote residue.

La corresponsione è stata abilitata per le suddivisioni riferite al Veneto, a cura Utente valutare come procedere nei casi di aziende artigiane del Veneto che non applicano integralmente l'accordo regionale.

Giocattoli (regionale Veneto) - Artigianato (C019)

Importante: ricordiamo che il premio è valido solo per il Veneto ed è stata abilitata la corresponsione solo per le suddivisioni territoriali riferite al Veneto.

(segue un estratto dall'accordo regionale del Veneto):

(...) A tutti i lavoratori (esclusi i lavoratori a domicilio ed i contratti di inserimento) che siano in forza al 28 maggio 2009 ed abbiano un'anzianità aziendale presso l'impresa di almeno 6 mesi verrà corrisposto un premio di produttività regionale legato al consolidato andamento del settore nel periodo precedente. L'importo da corrispondere è pari a € 133,00, al lordo delle

ritenute di legge da erogare in 7 rate mensili di pari importo, pari a 19,00 € mensili, rispettivamente con le retribuzioni dei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2009.

Agli apprendisti assunti sulla base della Legge 196,97 sarà analogamente attribuito un premio lordo pari a € 93,10, da erogare nelle stesse modalità previste per gli altri lavoratori, vale a dire 7 rate di pari importo (13,30 € mensili), sempre con le retribuzioni dei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2009.

Le parti convengono che una quota del premio rispettivamente pari a € 17,50 (operai ed impiegati) e € 12,25 (apprendisti) sia considerata quale anticipo su futuri miglioramenti salariali erogati allo stesso titolo o analogo.

Il premio sarà corrisposto ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale in proporzione all'orario ridotto.

La quantificazione del premio è stata effettuata dalle parti in via omnicomprendiva di ogni quota di sua incidenza: pertanto essa non avrà ulteriore incidenza alcuna su altri istituti contrattuali e/o di legge diretti ed indiretti di alcun genere, compreso il TFR.

In deroga a quanto sopra, il premio non sarà erogato nell'ipotesi di lavoratori in forza con rapporto di lavoro sospeso per cause che non diano diritto alla retribuzione all'atto della stipula dell'accordo e per tutto il periodo nel quale il rapporto di lavoro sarà sospeso.

Qualora le sospensioni dal rapporto senza salario intervengano successivamente alla data di stipula del presente accordo ed entro il 31 dicembre 2009, il premio non verrà corrisposto per tutto il periodo che risulterà sospeso.

Nell'ipotesi di cessazione del rapporto durante il periodo dal 1° giugno 2009 - 31 dicembre 2009 al lavoratore non verrà erogata la parte di premio residuo.

In ogni caso l'erogazione andrà effettuata per ogni mese o frazione di lavoro superiore ai 15 giorni.

Clausola finale

Alla stipula del nuovo accordo andrà a decadere l'erogazione dei trattamenti economici qui previsti. (...) *(fine dell'estratto dall'accordo del Veneto)*.

La corresponsione avviene con la voce 0500 "premio produttività".

Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time.

Agli apprendisti vengono corrisposti gli importi specifici previsti, a cura Utente escludere gli apprendisti professionalizzanti.

A cura Utente escludere i lavoranti a domicilio ed i lavoratori con contratto d'inserimento.

Viene verificata anche la condizione di anzianità aziendale di 6 mesi.

La procedura in caso di cessazione nel periodo dal 1° giugno 2009 al 31 dicembre 2009 **non** eroga automaticamente le ulteriori quote residue.

La corresponsione è stata abilitata per le suddivisioni riferite al Veneto, a cura Utente valutare come procedere nei casi di aziende artigiane del Veneto che non applicano integralmente l'accordo regionale.

Lavanderie / tintorie – Artigianato (C031)

Importante: ricordiamo che il premio è valido solo per il Veneto ed è stata abilitata la corresponsione solo per le suddivisioni territoriali riferite al Veneto.

(segue un estratto dall'accordo regionale del Veneto):

(...) A tutti i lavoratori (esclusi i lavoranti a domicilio ed i contratti di inserimento) che siano in forza al 28 maggio 2009 ed abbiano un'anzianità aziendale presso l'impresa di almeno 6 mesi verrà corrisposto un premio di produttività regionale legato al consolidato andamento del settore nel periodo precedente. L'importo da corrispondere è pari a € 140,00, al lordo delle ritenute di legge da erogare in 7 rate mensili di pari importo, pari a 20,00 € mensili, rispettivamente con le retribuzioni dei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2009.

Agli apprendisti sarà analogamente attribuito un premio lordo pari a € 98,00, da erogare nelle stesse modalità previste per gli altri lavoratori, vale a dire 7 rate di pari importo (14,00 € mensili), sempre con le retribuzioni dei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2009.

Le parti convengono che una quota del premio rispettivamente pari a € 23,00 (operai ed impiegati) e € 16,00 (apprendisti) sia considerata quale anticipo su futuri miglioramenti salariali erogati allo stesso titolo o analogo.

Il premio sarà corrisposto ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale in proporzione all'orario ridotto.

La quantificazione del premio è stata effettuata dalle parti in via omnicomprensiva di ogni quota di sua incidenza: pertanto essa non avrà ulteriore incidenza alcuna su altri istituti contrattuali e/o di legge diretti ed indiretti di alcun genere, compreso il TFR.

In deroga a quanto sopra, il premio non sarà erogato nell'ipotesi di lavoratori in forza con rapporto di lavoro sospeso per cause che non diano diritto alla retribuzione all'atto della stipula dell'accordo e per tutto il periodo nel quale il rapporto di lavoro sarà sospeso.

Qualora le sospensioni dal rapporto senza salario intervengano successivamente alla data di stipula del presente accordo ed entro il 31 dicembre 2009, il premio non verrà corrisposto per tutto il periodo che risulterà sospeso.

Nell'ipotesi di cessazione del rapporto durante il periodo dal 1° giugno 2009 al 31 dicembre 2009 al lavoratore non verrà erogata la parte di premio residuo.

In ogni caso l'erogazione andrà effettuata per ogni mese o frazione di lavoro superiore ai 15 giorni.

Clausola finale

Alla stipula del nuovo accordo andrà a decadere l'erogazione dei trattamenti economici qui previsti. (...) (fine dell'estratto dall'accordo del Veneto).

Segnaliamo che l'associazione di categoria del Veneto ha comunicato il 16/7/2009 che il premio di produttività del Veneto "deve essere erogato solo agli apprendisti assunti ex lege 196/97".

La corresponsione avviene con la voce 0500 "premio produttività".

Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time.

Agli apprendisti vengono corrisposti gli importi specifici previsti, a cura Utente escludere gli apprendisti professionalizzanti.

A cura Utente escludere i lavoranti a domicilio ed i lavoratori con contratto d'inserimento.

Viene verificata anche la condizione di anzianità aziendale di 6 mesi.

La procedura in caso di cessazione nel periodo dal 1° giugno 2009 al 31 dicembre 2009 non eroga automaticamente le ulteriori quote residue.

La corresponsione è stata abilitata per le suddivisioni riferite al Veneto, a cura Utente valutare come procedere nei casi di aziende artigiane del Veneto che non applicano integralmente l'accordo regionale.

Lavorazioni a mano/su misura - Artigianato (C004)

Importante: ricordiamo che il premio è valido solo per il Veneto ed è stata abilitata la corresponsione solo per le suddivisioni territoriali riferite al Veneto.

(segue un estratto dall'accordo regionale del Veneto):

(...) A tutti i lavoratori (esclusi i lavoranti a domicilio ed i contratti di inserimento) che siano in forza al 28 maggio 2009 ed abbiano un'anzianità aziendale presso l'impresa di almeno 6 mesi verrà corrisposto un premio di produttività regionale legato al consolidato andamento del settore nel periodo precedente. L'importo da corrispondere è pari a € 133,00, al lordo delle ritenute di legge da erogare in 7 rate mensili di pari importo, pari a 19,00 € mensili, rispettivamente con le retribuzioni dei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2009.

Agli apprendisti assunti sulla base della Legge 196,97 sarà analogamente attribuito un premio lordo pari a € 93,10, da erogare nelle stesse modalità previste per gli altri lavoratori, vale a dire 7 rate di pari importo (13,30 € mensili), sempre con le retribuzioni dei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2009.

Le parti convengono che una quota del premio rispettivamente pari a € 17,50 (operai ed impiegati) e € 12,25 (apprendisti) sia considerata quale anticipo su futuri miglioramenti salariali erogati allo stesso titolo o analogo.

Il premio sarà corrisposto ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale in proporzione all'orario ridotto.

La quantificazione del premio è stata effettuata dalle parti in via omnicomprensiva di ogni quota di sua incidenza: pertanto essa non avrà ulteriore incidenza alcuna su altri istituti contrattuali e/o di legge diretti ed indiretti di alcun genere, compreso il TFR.

In deroga a quanto sopra, il premio non sarà erogato nell'ipotesi di lavoratori in forza con rapporto di lavoro sospeso per cause che non diano diritto alla retribuzione all'atto della stipula dell'accordo e per tutto il periodo nel quale il rapporto di lavoro sarà sospeso.

Qualora le sospensioni dal rapporto senza salario intervengano successivamente alla data di stipula del presente accordo ed entro il 31 dicembre 2009, il premio non verrà corrisposto per tutto il periodo che risulterà sospeso.

Nell'ipotesi di cessazione del rapporto durante il periodo dal 1° giugno 2009 - 31 dicembre 2009 al lavoratore non verrà erogata la parte di premio residuo.

In ogni caso l'erogazione andrà effettuata per ogni mese o frazione di lavoro superiore ai 15 giorni.

Clausola finale

Alla stipula del nuovo accordo andrà a decadere l'erogazione dei trattamenti economici qui previsti. (...) *(fine dell'estratto dall'accordo del Veneto)*.

La corresponsione avviene con la voce 0500 "premio produttività".

Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time.

Agli apprendisti vengono corrisposti gli importi specifici previsti, a cura Utente escludere gli apprendisti professionalizzanti.

A cura Utente escludere i lavoratori a domicilio ed i lavoratori con contratto d'inserimento.

Viene verificata anche la condizione di anzianità aziendale di 6 mesi.

La procedura in caso di cessazione nel periodo dal 1° giugno 2009 al 31 dicembre 2009 **non** eroga automaticamente le ulteriori quote residue.

La corresponsione è stata abilitata per le suddivisioni riferite al Veneto, a cura Utente valutare come procedere nei casi di aziende artigiane del Veneto che non applicano integralmente l'accordo regionale.

Metalmeccanica - Artigianato (C001)

Importante: ricordiamo che il premio è valido solo per il Veneto ed è stata abilitata la corresponsione solo per le suddivisioni territoriali riferite al Veneto.

(segue un estratto dall'accordo regionale del Veneto):

(...) A tutti i lavoratori (esclusi i lavoratori a domicilio ed i contratti di inserimento) che siano in forza al 5 giugno 2009 ed abbiano un'anzianità aziendale presso l'impresa di almeno 7 mesi verrà corrisposto un premio di produttività regionale legato al consolidato andamento del settore nel periodo precedente. L'importo da corrispondere è pari a € 192,00, al lordo delle ritenute di legge da erogare in 8 rate mensili di pari importo, pari a 24,00 € mensili, per il periodo dal mese di giugno 2009 e fino al mese di gennaio 2010.

Agli apprendisti sarà analogamente attribuito il premio di produttività pari a € 108,00, da erogare nelle stesse modalità previste per gli altri lavoratori, vale a dire 8 rate di pari importo di 13,50 € mensili, per il periodo dal mese di giugno 2009 e fino al mese di gennaio 2010.

Il premio non sarà corrisposto ai lavoratori in forza con rapporto di lavoro sospeso per cause che non diano diritto alla retribuzione: pertanto verrà ridotta di € 24,00 (ovvero € 13,50 per gli apprendisti) per ogni mese o frazione superiore ai 15 giorni in cui il rapporto sia stato sospeso nel periodo 1° giugno 2009 - 31 gennaio 2010.

Il premio sarà corrisposto ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale in proporzione all'orario ridotto.

La quantificazione del premio è stata effettuata dalle parti in via omnicomprensiva di ogni quota di sua incidenza: pertanto essa non avrà ulteriore incidenza alcuna su altri istituti contrattuali e/o di legge diretti ed indiretti di alcun genere, compreso il TFR.

Clausola finale

Alla stipula del nuovo accordo andrà a decadere l'erogazione dei trattamenti economici qui previsti. (...)

(fine dell'estratto dall'accordo del Veneto).

Segnaliamo che il 14 luglio 2009 le associazioni sindacali e di categoria del Veneto hanno siglato e reso noto l'interpretazione relativa alla corresponsione del premio di produttività previsto dall'accordo regionale veneto del 5 giugno 2009.

Il nuovo testo formulato indica che: "nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro nel periodo giugno 2009 - gennaio 2010 al lavoratore verranno corrisposte soltanto le rate mensili (o frazione di mese superiore ai 15 gg.) maturate sulla base dell'effettivo lavoro".

La corresponsione avviene con la voce 0500 "premio produttività".

Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time.

Agli apprendisti vengono corrisposti gli importi specifici previsti.

A cura Utente escludere i lavoratori a domicilio ed i lavoratori con contratto d'inserimento.

Viene verificata anche la condizione di anzianità aziendale di 7 mesi.

La procedura in caso di cessazione nel periodo dal 01 giugno 2009 al 31 gennaio 2010 non eroga automaticamente le ulteriori quote residue, a cura Utente valutare come procedere in tali casi.

La corresponsione è stata abilitata per le suddivisioni riferite al Veneto, a cura Utente valutare come procedere nei casi di aziende artigiane del Veneto che non applicano integralmente l'accordo regionale.

Occhiali – Artigianato (C041)

Importante: ricordiamo che il premio è valido solo per il Veneto ed è stata abilitata la corresponsione solo per le suddivisioni territoriali riferite al Veneto.

(segue un estratto dall'accordo regionale del Veneto):

(...) A tutti i lavoratori (esclusi i lavoratori a domicilio ed i contratti di inserimento) che siano in forza al 28 maggio 2009 ed assunti prima del 01 gennaio 2009 verrà corrisposto un premio di produttività regionale legato al consolidato andamento del settore nel periodo precedente diversificato per livello, da erogare in 7 rate mensili di pari importo con le retribuzioni dei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2009.

L'importo complessivo del premio è il seguente:

1° liv. € 114,00; 2° liv. 126,00; 3° liv. 133,00 €; 4° liv. 151,00; 5° liv. 170,00; 6° liv. 200,00.

Agli apprendisti sarà erogato un premio pari a € 87,50 con le stesse modalità previste per gli altri lavoratori, vale a dire in 7 rate di pari importo di 12,50 € mensili, rispettivamente con le retribuzioni dei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2009.

Le parti convengono che una quota del premio sia considerata quale anticipo su futuri miglioramenti salariali erogati allo stesso titolo o analogo.

Il valore di detta quota è il seguente: € 15,00 per i livelli 1, 2 e 3; € 21,00 per i livelli 4, 5 e 6; apprendisti € 10,50.

Il premio sarà corrisposto ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale in proporzione all'orario ridotto.

La quantificazione del premio è stata effettuata dalle parti in via omnicomprensiva di ogni quota di sua incidenza: pertanto essa non avrà ulteriore incidenza alcuna su altri istituti contrattuali e/o di legge diretti ed indiretti di alcun genere, compreso il TFR.

In deroga a quanto sopra, il premio non sarà erogato nell'ipotesi di lavoratori in forza con rapporto di lavoro sospeso per cause che non diano diritto alla retribuzione all'atto della stipula del presente accordo e per tutto il periodo nel quale il rapporto di lavoro sarà sospeso.

Nell'ipotesi in cui le sospensioni dal rapporto senza salario intervengano successivamente alla data di stipula del presente accordo e fino al 31 dicembre 2009, il premio non verrà corrisposto per tutto il periodo che risulterà sospeso.

Nell'ipotesi di cessazione del rapporto durante il periodo dal 1° giugno 2009 - 31 dicembre 2009 al lavoratore non verrà erogata la parte di premio residuo.

In ogni caso l'erogazione andrà effettuata per ogni mese o frazione di lavoro superiore ai 15 giorni.

Clausola finale

Alla stipula del nuovo accordo andrà a decadere l'erogazione dei trattamenti economici qui previsti. (...) *(fine dell'estratto dall'accordo del Veneto).*

Segnaliamo che l'associazione di categoria del Veneto ha comunicato il 16/7/2009 che il premio di produttività del Veneto "deve essere erogato solo agli apprendisti assunti ex lege 196/97".

La corresponsione avviene con la voce 0500 "premio produttività".

Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time.

Agli apprendisti vengono corrisposti gli importi specifici previsti, a cura Utente escludere gli apprendisti professionalizzanti.

A cura Utente escludere i lavoratori a domicilio ed i lavoratori con contratto d'inserimento.

Viene verificata anche la sussistenza della condizione dell'assunzione prima del 1° gennaio 2009 quale ulteriore test di controllo dei dipendenti per l'erogazione degli importi.

La procedura in caso di cessazione nel periodo dal 1° giugno 2009 al 31 dicembre 2009 non eroga automaticamente le ulteriori quote residue.

La corresponsione è stata abilitata per le suddivisioni riferite al Veneto, a cura Utente valutare come procedere nei casi di aziende artigiane del Veneto che non applicano integralmente l'accordo regionale.

Servizi pubblici cultura - Federculture (E050)

(segue un estratto dall'accordo di rinnovo):

(...) Con il pagamento della retribuzione del mese di **settembre 2009** sarà erogato a tutti i lavoratori a tempo indeterminato, in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo (7 luglio 2009), un importo lordo forfetario, quale Una Tantum per il periodo di vacanza contrattuale, comprensivo di qualunque ulteriore pretesa economica legata al rinnovo contrattuale e non incidente su alcun istituto di natura retributiva, diretto o indiretto, disciplinato dal presente Contratto (a titolo esemplificativo, tfr, 13[^] e 14[^] mensilità, straordinario ecc.) a copertura del periodo 1 gennaio 2008 - 30 giugno 2009, secondo gli importi indicati nella tabella che segue:

Livelli	Una Tantum
A	504,00
A1	554,87
A2	563,77
A3	584,79
B	558,00
B1	593,68
B2	628,72
B3	647,58
C1	674,03
C2	693,00
C3	718,54
D1	757,05
D2	870,84
D3	914,64
Q1	965,46
Q2	1139,29

Gli importi indicati in tabella comprendono ed assorbono l'indennità di vacanza contrattuale così come disciplinata dall'art. 7 lett "C".

Per gli apprendisti e i lavoratori con contratto di inserimento professionale, gli importi di cui alla tabella precedente saranno riproporzionati sulla base di quanto indicato agli artt. 15 e 16.

Per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale gli importi suddetti verranno erogati proporzionalmente all'orario di lavoro contrattualmente convenuto.

Ai dipendenti assunti con contratto a tempo determinato, in forza all'atto della sottoscrizione dell'accordo, gli importi di cui sopra verranno erogati previo riproporzionamento degli stessi in relazione ai mesi di servizio effettivamente prestato nel periodo temporale coperto dall'Una Tantum, a condizione che detto periodo risulti di durata superiore a 2 mesi, intendendosi per tali le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni.

Ai dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato in data successiva al 01 gennaio 2008 gli importi in tabella saranno erogati previo riproporzionamento degli stessi in relazione ai mesi di servizio effettivamente prestato nel periodo temporale coperto dall'Una Tantum, computandosi quale mese intero le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni. (...) (*fine dell'estratto dall'accordo di rinnovo*).

In automatico vengono caricate nei movimenti le voci 0560 e 0561 effettuando la distinzione degli importi a tassazione ordinaria e separata.

Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time e per gli apprendisti.

A cura Utente verificare per i lavoratori a tempo determinato il superamento del periodo minimo di due mesi di servizio nel periodo di vacanza contrattuale, eventualmente modificare le voci automatiche nel movimento.

Tessili/calzature - Artigianato (C005)

Importante: ricordiamo che il premio è valido solo per il Veneto ed è stata abilitata la corresponsione solo per le suddivisioni territoriali riferite al Veneto.

(segue un estratto dall'accordo regionale del Veneto):

(...) A tutti i lavoratori (esclusi i lavoratori a domicilio ed i contratti di inserimento) che siano in forza al 28 maggio 2009 ed abbiano un'anzianità aziendale presso l'impresa di almeno 6 mesi verrà corrisposto un premio di produttività regionale legato al consolidato andamento del settore nel periodo precedente. L'importo da corrispondere è pari a € 133,00, al lordo delle ritenute di legge da erogare in 7 rate mensili di pari importo, pari a 19,00 € mensili, rispettivamente con le retribuzioni dei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2009.

Agli apprendisti assunti sulla base della Legge 196,97 sarà analogamente attribuito un premio lordo pari a € 93,10, da erogare nelle stesse modalità previste per gli altri lavoratori, vale a dire 7 rate di pari importo (13,30 € mensili), sempre con le retribuzioni dei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2009.

Le parti convengono che una quota del premio rispettivamente pari a € 17,50 (operai ed impiegati) e € 12,25 (apprendisti) sia considerata quale anticipo su futuri miglioramenti salariali erogati allo stesso titolo o analogo.

Il premio sarà corrisposto ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale in proporzione all'orario ridotto.

La quantificazione del premio è stata effettuata dalle parti in via omnicomprendiva di ogni quota di sua incidenza: pertanto essa non avrà ulteriore incidenza alcuna su altri istituti contrattuali e/o di legge diretti ed indiretti di alcun genere, compreso il TFR.

In deroga a quanto sopra, il premio non sarà erogato nell'ipotesi di lavoratori in forza con rapporto di lavoro sospeso per cause che non diano diritto alla retribuzione all'atto della stipula dell'accordo e per tutto il periodo nel quale il rapporto di lavoro sarà sospeso.

Qualora le sospensioni dal rapporto senza salario intervengano successivamente alla data di stipula del presente accordo ed entro il 31 dicembre 2009, il premio non verrà corrisposto per tutto il periodo che risulterà sospeso.

Nell'ipotesi di cessazione del rapporto durante il periodo dal 1° giugno 2009 - 31 dicembre 2009 al lavoratore non verrà erogata la parte di premio residuo.

In ogni caso l'erogazione andrà effettuata per ogni mese o frazione di lavoro superiore ai 15 giorni.

Clausola finale

Alla stipula del nuovo accordo andrà a decadere l'erogazione dei trattamenti economici qui previsti. (...) *(fine dell'estratto dall'accordo del Veneto)*.

La corresponsione avviene con la voce 0500 "premio produttività".

Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time.

Agli apprendisti vengono corrisposti gli importi specifici previsti, a cura Utente escludere gli apprendisti professionalizzanti.

A cura Utente escludere i lavoratori a domicilio ed i lavoratori con contratto d'inserimento.

Viene verificata anche la condizione di anzianità aziendale di 6 mesi.

La procedura in caso di cessazione nel periodo dal 1° giugno 2009 al 31 dicembre 2009 **non** eroga automaticamente le ulteriori quote residue.

La corresponsione è stata abilitata per le suddivisioni riferite al Veneto, a cura Utente valutare come procedere nei casi di aziende artigiane del Veneto che non applicano integralmente l'accordo regionale.

Una tantum inserite dopo la pubblicazione della circolare del mese scorso:

Relativamente ai CCNL del settore dell'artigianato:

(segue un estratto dall'accordo interconfederale del 23 luglio 2009):

(...) Ad integrale copertura del periodo 1/1/2009-31/12/2009, verrà corrisposto, ai soli lavoratori in forza alla data del 1° luglio 2009, un importo forfetario una tantum pari a Euro 115 lordi suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato.

Il suddetto importo, sarà ridotto proporzionalmente per i casi di assenza facoltativa post-partum, sospensioni dal lavoro, part-time. In quest'ultimo caso la riduzione avverrà anche secondo criteri di proporzionalità alla misura della prestazione lavorativa.

L'una tantum è esclusa dalla base di calcolo del TFR.

L'importo verrà erogato in due rate, pari a 60 euro da corrispondersi con la retribuzione relativa al mese di luglio 2009 e 55 euro da corrispondersi con la retribuzione relativa al mese di novembre 2009.

L'importo una tantum per gli apprendisti in forza alla data del 1° luglio 2009 è quantificato nella misura del 70% dell'importo di cui sopra ed è, pertanto, pari ad 80 euro, da erogarsi in due rate di pari importo alle stesse date e con le modalità sopra richiamate.

La Parti confermano l'abrogazione dell'istituto dell'Indennità di vacanza contrattuale. (...) (fine dell'estratto dall'accordo interconfederale).

La prima tranche viene erogata automaticamente ad agosto 2009 come indicato dalle associazioni di categoria nelle loro circolari nel caso non fosse stata possibile la corresponsione a luglio.

Gli importi vengono corrisposti con due voci distinte, la 0560 per le quote relative ai mesi lavorati e la 6015 per le quote anticipate relative ai mesi non ancora lavorati. L'importo anticipato viene caricato nello storico 410 e nel caso di cessazione nei prossimi mesi (da settembre 2009) sarà effettuato un recupero delle quote erogate in anticipo e non spettanti con la voce 6016. In caso di cessazione nel mese corrente vengono corrisposte le quote della seconda tranche relative solo ai mesi lavorati con la voce 0560.

Gli importi vengono proporzionati automaticamente per i lavoratori part-time.

Agli apprendisti vengono corrisposti gli importi specifici previsti.

Per il settore edile e del trasporto merci non sono stati inseriti importi una tantum come disposto dall'accordo interconfederale.

Ricordiamo che è a cura Utente valutare come procedere in caso di differente interpretazione dell'accordo.

N.B.: in caso di cessazione anticipata dopo che è stata erogata la voce 6015 (storico 410 diverso da zero) è stata predisposta l'uscita automatica della voce di recupero 6016 per i mesi anticipati.

1.4. AGGIORNAMENTI RELATIVI A CONTRIBUTI, ALIQUOTE ED ENTI

1.4.1 ALIQUOTE STANDARD

Z040 "DIR.COMM. ISCRIT.AZ.+50 DIP. RID.CUAF" : variato ente 1102 disoccupazione da 0,30 a **0,48** come da tabella 7.4 dell'INPS.

1.4.2 ENTI CONTRIBUTO SOLIDARIETA'

Sono stati aggiunti i seguenti enti per il calcolo del contributo solidarietà:

6848/6849/6850/6851 F.M. NEGRI: enti creati a febbraio 2009. A cura Utente il pregresso.

1.5. MODIFICHE SULLE TABELLE

1.5.1 ADDIZIONALI COMUNALI

Esaminando il file elencante le addizionali comunali del 2009 presente nel sito web del Ministero delle Finanze sono state riscontrate delle nuove comunicazioni di variazione da parte dei comuni.

Sono state perciò aggiornate nella procedura le percentuali delle addizionali comunali e le soglie di esenzione per alcuni comuni.

1.5.2 GIUSTIFICATIVI

Sono stati variati/inseriti i seguenti giustificativi:

"ASS1" "ASSENZA NON RETRIBUITA" Nella 2^ videata sono stati inserite le "X" nelle caselle da "Lu" a "DO", (vedi immagine)

1 - Princ. 2 - Altro													
<input checked="" type="checkbox"/> Attiva calcolo personalizzato													
Campo	Descrizione	+/-	Lu	Ma	Me	Gi	Ve	Sa	Do	Fe	Lav	T	
B	12/13 - Ore/giorni lavorati	-	X	X	X	X	X	X	X		X		
C	21/22 - Ore/giorni DM10	-	X	X	X	X	X	X	X		X		
D	23 - Ore/giorni minimale	-	X	X	X	X	X	X	X		X		
T	25 - Settimane e Tipo copertura EMENS	-	X	X	X	X	X	X	X		X		

"ASS2" "ASSENZA NON RETRIBUITA" Nella 2^ videata sono stati inserite le "X" nelle caselle da "Lu" a "Do" (vedi immagine).

1 - Princ. 2 - Altro

Attiva calcolo personalizzato

Campo	Descrizione	+/-	Lu	Ma	Me	Gi	Ve	Sa	Do	Fe	Lav	T
B	12/13 - Ore/giorni lavorati	-	X	X	X	X	X	X	X		X	
C	21/22 - Ore/giorni DM10	-	X	X	X	X	X	X	X		X	
D	23 - Ore/giorni minimale	-	X	X	X	X	X	X	X		X	
A	11 - Ore/gg retribuiti	-	X	X	X	X	X	X	X		X	
T	25 - Settimane e Tipo copertura EMENS	-	X	X	X	X	X	X	X		X	

"CIGN" CIG": è stato aggiunta nella 1^ videata del giustificativo la voce **"8804" "Valore integrazione salariale"**.

Giustificativo CIGN Ditta CIG

1 - Princ. 2 - Altro

Descrizione libro unico CIG Descrizione breve (per aggancio Rileva light)

Descrizione completa CIG SENZA ANTICIPO

Pref.	Voce	Descrizione	Suff.	%	Importo	Form.	U.m.	T. paga	Filtro qual.	Qua
	0008	TRATTENUTA ORE CASSA INTEGRAZ.						M		
	8914	Ore per imponibile conv. FPC				5				
	8804	Valore integrazione salariale								

In questo modo per tutti gli utenti che utilizzano tale giustificativo in caso di cassa integrazione senza anticipo, sarà possibile utilizzare l'utility presente in "Utility a.c.", "Aggiorna", "06) Caricamento autorizzazione Cig/Sol", per il riporto automatico dell'autorizzazione in anagrafica dipendente (vedi circolare mensile 062009). Prima di tale modifica non era possibile effettuare il riporto automatico.

- Aggiorna
- 01) Aggiornamento acconto 30% addizionale comunale
 - 02) Aggiornamento comuni per modifiche % add. com.
 - 03) Azzerata detrazioni
 - 04) Azzerata mensilità aggiuntive
 - 05) Cancellazione movimenti edili
 - 06) Caricamento autorizzazioni CIG/SOL
 - 07) Caricamento campo storico 240

"FERE" "FERIE EDILI INDUSTRIA OPERAI" è stato aggiunto nella 2^ videata, nella sezione riguardante il calcolo personalizzato, il campo **"G"**, come da immagine sotto riportata:

Attiva calcolo personalizzato

Campo	Descrizione	+/-	Lu	Ma	Me	Gi	Ve	Sa	Do	Fe	Lav	T
A	11 - Ore/gg retribuiti	-									X	
B	12/13 - Ore/giorni lavorati	-									X	
D	23 - Ore/giorni minimale	-									X	
P	31 - Ore TFR (per il controllo e per sommare/	-									X	
G	31 - Ore TFR (per effettuare il controllo della s	+									X	

